

CHIARIMENTO N. 1

Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:

- 1) è obbligatoria la qualificazione SOA in OS31?

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 1

Si evidenzia che la categoria OS31 indicata nell'avviso di pubblico di indagine di mercato si riferisce a categoria scorporabile e subappaltabile, sono categorie scorporabili le parti, appartenenti a categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente.

Si evidenzia che:

- a norma dell'art. 92, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010, ancora in vigore, «Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente»
- a norma dell'art. 12, comma 2 del d.l. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 80/2014 (recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"), «...**a)** l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; **b)** non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Pertanto alla luce di quanto sopra si ritiene che non sia obbligatoria la qualificazione SOA in OS31 per la presente procedura negoziata.

IL RUP DI GARA

F.to arch. Matteo Faustini